Sintesi C-109/19–1

Causa C-909/19

Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia

Data di deposito:

11 dicembre 2019

Giudice del rinvio:

Curtea de Apel Iași (Corte d'appello di Iași, Romania)

Data della decisione di rinvio:

3 dicembre 2019

Appellante:

BX

Appellata:

Unitatea administrativ-teritorială D.

Oggetto del procedimento principale

Appello proposto da BX avverso la sentenza dell'11 aprile 2019 del Tribunalul Vaslui (Tribunale di Vaslui, Romania) mediante la quale è stata respinta la domanda di condanna dell'Unitatea administrativ-teritorială D. (Ente territoriale amministrativo D.) al pagamento di diritti salariali per la partecipazione obbligatoria a corsi di formazione professionale dopo l'orario normale di lavoro.

Oggetto e fondamento giuridico della domanda di pronuncia pregiudiziale

Si chiede, sulla base dell'articolo 267 TFUE, l'interpretazione dell'articolo 2, punti 1 e 2, e degli articoli 3, 5 e 6 della direttiva 2003/88/CE, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, nonché dell'articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Questioni pregiudiziali

- 1. Se le disposizioni di cui all'articolo 2, punto 1, della direttiva 2003/88/CE, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, debbano essere interpretate nel senso che costituisce «orario di lavoro» il lasso di tempo durante il quale un lavoratore segue i corsi di formazione professionali imposti, dopo la conclusione del normale orario di lavoro, presso la sede del prestatore di servizi di formazione, al di fuori del suo luogo di lavoro e senza svolgere funzioni di servizio.
- 2. In caso di risposta negativa alla prima questione, se le previsioni di cui all'articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e le disposizioni di cui all'articolo 2, punto 2, all'articolo 3, all'articolo 5 e all'articolo 6 della direttiva 2003/88/CE debbano essere interpretate nel senso che ostano a una normativa nazionale che, pur prevedendo la necessità della formazione professionale del lavoratore subordinato, non obbliga il datore di lavoro al rispetto del periodo di riposo del lavoratore per quanto riguarda l'intervallo orario in cui sono effettuati i corsi di formazione.

Disposizioni di diritto dell'Unione e giurisprudenza della Corte fatte valere

Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), articolo 31, paragrafo 2;

Direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, articolo 2, punti 1 e 2, nonché articoli 3, 5 e 6;

Sentenze del 5 ottobre 2004, Pfeiffer e a., da C-397/01 a C-403/01, EU:C:2004:584; del 21 febbraio 2018, Matzak, C-518/15, EU:C:2018:82; del 3 ottobre 2000, Simap, C-303/98, EU:C:2000:528; del 25 novembre 2010, Fuß, C-429/09, EU:C:2010:717; del 14 ottobre 2010, Fuß, C-243/09, EU:C:2010:609; del 9 settembre 2003, Jaeger, C-151/02, EU:C:2003:437; del 1° dicembre 2005, Dellas e a., C-14/04, EU:C:2005:728; ordinanze dell'11 gennaio 2007, Vorel, C-437/05, EU:C:2007:23 e del 4 marzo 2011, Grigore, C-258/10, EU:C:2011:122; sentenze del 10 settembre 2015, Federación de Servicios Privados del sindicato Comisiones obreras. C-266/14. EU:C:2015:578; del 9 luglio Commissione/Irlanda, C-87/14, EU:C:2015:449, nonché del 14 maggio 2019, CCOO, C-55/18, EU:C:2019:402.

Disposizioni e giurisprudenza nazionali fatte valere

Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii (Legge n. 53/2003 relativa al Codice del lavoro), nella versione applicabile ai fatti di causa. Secondo le disposizioni fatte valere, l'orario di lavoro è costituito da qualsiasi periodo in cui il lavoratore subordinato presta il suo lavoro, si trova a disposizione del datore di lavoro e

adempie i suoi compiti e le sue attribuzioni, in conformità alle previsioni del contratto individuale di lavoro, del contratto collettivo di lavoro applicabile e /o della normativa in vigore. La durata normale dell'orario di lavoro è di 8 ore al giorno e di 40 ore settimanali, e il lavoro prestato al di là di tale durata è considerato lavoro straordinario. Quest'ultimo lavoro si compensa mediante ore libere retribuite nei 60 giorni di calendario successivi alla sua effettuazione. In tali condizioni, il lavoratore beneficia della retribuzione corrispondente alle ore prestate oltre l'orario normale di lavoro.

Per quanto riguarda la partecipazione alla formazione professionale, quando essa avviene su richiesta del datore di lavoro, tutte le spese derivanti da tale partecipazione sono sostenute dal datore di lavoro. Il lavoratore subordinato beneficia, per tutta la durata della formazione professionale, di tutti i diritti salariali di cui è titolare.

Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 96/2016 pentru aprobarea criteriilor de performanță privind constituirea, încadrarea și dotarea serviciilor voluntare și a serviciilor private pentru situații de urgență (Decreto del Ministro degli affari interni n. 96/2016 per l'approvazione dei criteri di rendimento relativi alla costituzione, all'inquadramento e alla dotazione dei servizi volontari e dei servizi privati per situazioni di emergenza, nella versione applicabile ai fatti di causa (in prosieguo: il «decreto n. 96/2016»). Sulla base delle disposizioni di tale decreto, il capo di un servizio per situazioni di emergenza deve avere la qualifica o le competenze professionali specifiche, attestate secondo la normativa vigente, nonché l'autorizzazione da parte delle autorità competenti. Le autorità amministrative hanno l'obbligo di dare attuazione a tale ordine.

Ordonanța Guvernului României nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților (Decreto legislativo del Governo di Romania n. 129/2000, relativo alla formazione professionale degli adulti), nella versione applicabile ai fatti di causa. Secondo tale decreto, per il periodo in cui partecipano a programmi di formazione professionale finanziati dai datori di lavoro, ai lavoratori subordinati spettano i diritti salariali stabiliti dal contratto individuale di lavoro per l'orario normale di lavoro.

Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice (Legge-quadro n. 153/2017 sulla retribuzione del personale remunerato con fondi pubblici). L'articolo 21 di tale legge prevede che il lavoro straordinario prestato oltre l'orario normale di lavoro nonché il lavoro svolto durante i giorni di riposo settimanale siano compensati mediante ore libere retribuite nei 60 giorni di calendario successivi alla sua prestazione. Laddove non sia possibile una compensazione mediante ore libere retribuite, il lavoro straordinario prestato oltre l'orario normale di lavoro sarà pagato entro il mese successivo, con un supplemento del 75% della retribuzione di base corrispondente alle ore di straordinario effettuate.

Decizia din 12 ianuarie 2010 a Curții de Apel Ploiești (Decisione del 12 gennaio 2010 della Corte d'appello di Ploiești, Romania), secondo cui il lavoratore subordinato, nell'ipotesi in cui partecipi a corsi di formazione professionale, non ha diritto alla compensazione delle ore di straordinario o al pagamento del supplemento per il lavoro straordinario. Il tempo relativo alla formazione professionale non rientra nel calcolo dell'orario di lavoro del lavoratore subordinato e, di conseguenza, indipendentemente dal tempo dedicato alla formazione professionale, detto lavoratore ha diritto unicamente alla retribuzione corrispondente all'orario normale di lavoro.

Decizia din 4 octombrie 2016 a Curții de Apel Iași (Decisione del 4 ottobre 2016 della Corte d'appello di Iași, Romania), secondo cui il datore di lavoro è obbligato ad accordare il supplemento della retribuzione di base per il lavoro straordinario prestato oltre l'orario normale di lavoro ogni qualvolta si dimostri che, in considerazione delle modalità secondo cui stabilisce e organizza l'attività e della continuità e reiterazione di una determinata disciplina interna, egli ha accettato, incoraggiato o persino determinato, in modo sistematico, la prestazione di lavoro straordinario. La semplice violazione dei requisiti formali per la prestazione di lavoro straordinario non può costituire una causa di esonero dalla responsabilità a favore del datore di lavoro.

Breve illustrazione dei fatti e del procedimento principale

- L'appellante-ricorrente (in prosieguo: il «ricorrente») è dipendente dell'appellataconvenuta (in prosieguo: la «convenuta») in qualità di vigile del fuoco in seno al Servizio volontario per situazioni di emergenza. La convenuta è un ente amministrativo territoriale.
- Sulla base di talune disposizioni nazionali, e in particolare del decreto n. 96/2016, la convenuta ha chiesto al ricorrente di seguire un corso di formazione professionale per la specializzazione come capo del suddetto servizio. A tal fine, la convenuta ha concluso, il 22 febbraio 2017, un contratto con una società specializzata in servizi di formazione professionale (Euroasia SRL), e il beneficiario finale di tali corsi era il ricorrente. Le spese relative a tale formazione sono state sostenute dalla convenuta.
- Per ottenere la specializzazione come capo di servizio volontario per situazioni di emergenza, il ricorrente è stato obbligato a seguire 160 ore di formazione professionale. Egli ha seguito i corsi nel periodo compreso tra il 4 marzo 2017 e l'11 aprile 2017 in una località diversa da quella del proprio domicilio, secondo l'orario stabilito dall'Euroasia SRL, segnatamente dal lunedì al venerdì dalle ore 15.00 alle 20.00 nonché durante il fine settimana.
- Dopo che il ricorrente ha ultimato con successo i corsi, la convenuta ha chiesto alle autorità competenti l'emissione della autorizzazione all'inquadramento del ricorrente nella funzione di capo del Servizio volontario per situazioni di emergenza interno ad essa.

- Delle 160 ore di formazione professionale, il ricorrente ha seguito 124 ore al di fuori dell'orario normale di lavoro. Egli non ha chiesto né ha usufruito di congedo per formazione professionale e esige il pagamento della retribuzione corrispondente alle menzionate 124 ore.
- A tal fine, il ricorrente ha adito il Tribunalul Vaslui (Tribunale di Vaslui, Romania) con ricorso, che è stato tuttavia respinto con sentenza dell'11 aprile 2019. In sostanza, tale giudice ha ritenuto che la partecipazione ad un corso di formazione professionale non rientrasse né nella nozione di «lavoro» ai sensi della normativa nazionale, né in quella di «orario di lavoro», ai sensi della direttiva 2003/88. Inoltre, se anche si ammettesse che la partecipazione a un simile corso di formazione costituisce «orario di lavoro», alla luce di quanto previsto dall'articolo 21 della legge n. 153/2017, il pagamento delle ore di straordinario nel sistema di bilancio può avvenire solo qualora queste siano state espressamente ordinate da parte del superiore gerarchico e solo qualora non sia possibile la compensazione con tempo libero corrispondente. Orbene, nel caso di specie non è stata fornita la prova dell'esistenza di una richiesta esplicita di effettuare ore di lavoro straordinario.
- Avverso tale sentenza, il ricorrente ha interposto appello dinanzi al giudice del rinvio.

Argomenti essenziali delle parti nel procedimento principale

- 8 Il ricorrente ritiene di aver diritto a percepire la retribuzione relativa alle ore di lavoro straordinario effettuate per la partecipazione obbligatoria ai corsi di formazione professionale al di fuori dell'orario di lavoro. A suo avviso, se non avesse seguito il corso al di fuori dell'orario di lavoro, il datore di lavoro lo avrebbe obbligato a restituire le spese di formazione professionale.
- La convenuta sostiene che le pretese del ricorrente sono infondate, in quanto, secondo la normativa nazionale, il lavoro straordinario compiuto oltre l'orario normale di lavoro e il lavoro prestato nei giorni di riposo settimanale si compensano unicamente mediante tempo libero in misura corrispondente. Tuttavia, il ricorrente non ha presentato alcuna domanda diretta a chiedere la compensazione mediante tempo libero del lavoro straordinario da esso rivendicato.

Breve illustrazione della motivazione del rinvio pregiudiziale

10 Ad avviso del giudice del rinvio, sebbene la retribuzione del lavoratore subordinato resti una questione di diritto interno, la soluzione della presente controversia impone che sia previamente accertata, nella prospettiva del diritto dell'Unione, la natura giuridica del tempo che un lavoratore dedica alla formazione professionale al di fuori del luogo di lavoro abituale, su richiesta e a

beneficio del datore di lavoro, oltre l'orario normale di lavoro nei giorni della settimana e nei giorni di riposo settimanale.

- Per quanto riguarda la prima questione, con riferimento alle condizioni stabilite all'articolo 2, punto 1, della direttiva 2003/88, il giudice di primo grado ha constatato che la partecipazione alla formazione professionale non rientra nella nozione di «lavoro», poiché durante la formazione professionale il ricorrente non si trovava né sul luogo di lavoro né a disposizione del datore di lavoro. Il giudice del rinvio rileva però che la giurisprudenza della Corte è più attenta alle sfumature, in quanto ha dichiarato che la qualificazione come «orafio di lavoro», ai sensi di detta direttiva, di un periodo di presenza del lavoratore sul luogo di lavoro dipende dall'obbligo di quest'ultimo di tenersi a disposizione del proprio datore di lavoro. Il fattore determinante è costituito dalla circostanza che il lavoratore sia costretto ad essere fisicamente presente nel luogo stabilito dal datore di lavoro e a tenersi a disposizione del medesimo per poter immediatamente fornire le opportune prestazioni in caso di bisogno.
- Inoltre, dalla giurisprudenza della Corte emerge che la possibilità per i lavoratori di gestire il loro tempo in modo libero e di dedicarsi ai loro interessi è un elemento che denota che il periodo di tempo in questione non costituisce orario di lavoro ai sensi della direttiva 2003/88.
- Di conseguenza, richiamandosi alle conclusioni dell'avvocato generale Yves Bot nella causa Commissione/Irlanda (C-87/14, EU:C:2015:192), il giudice del rinvio considera che, conformemente al sistema istituito dal legislatore dell'Unione, la Corte ha mantenuto un approccio binario, in base al quale ciò che non rientra nella nozione di orario di lavoro ricade nella nozione di periodo di riposo, e viceversa. Orbene, tale sistema interdipendente e commutativo specifico imporrebbe di concludere che il tempo dedicato alla formazione professionale, su richiesta del datore di lavoro, non essendo tempo a disposizione del lavoratore subordinato, costituisea orario di lavoro.
- 14 Siffatta conclusione non risulta tuttavia con chiarezza dalla giurisprudenza della Corte. Così, nella sentenza Commissione/Irlanda (C-87/14, EU:C:2015:449), la Corte ha affermato che «la circostanza cui si riferisce la Commissione, che le ore di formazione A e B sono richieste "dal programma di formazione" e si svolgono in un luogo stabilito "da tale programma" non consente di ritenere che [i medici ospedalieri specializzandi] sono costretti ad essere fisicamente presenti nel luogo stabilito dal datore di lavoro e a tenersi a disposizione del medesimo per poter immediatamente fornire le opportune prestazioni in caso di bisogno (...)».
- Di conseguenza, la Corte non ha fatto propria l'opinione dell'avvocato generale, secondo cui l'«esclusione delle ore di formazione de[i medici ospedalieri specializzandi] dalla nozione di "orario di lavoro", ai sensi dell'articolo 2, punto 1, della direttiva 2003/88, è (...) contraria alla direttiva stessa, in quanto essa si fonda sull'idea che [i medici ospedalieri specializzandi] non siano nell'esercizio della loro attività o delle loro funzioni ai sensi della citata disposizione nel

- momento in cui si dedicano alla formazione secondo il programma stabilito dall'organismo accreditato a tale scopo».
- Di conseguenza, secondo il giudice del rinvio, la Corte ha considerato che il tempo dedicato alla formazione professionale dei medici ospedalieri specializzandi non sembra soddisfare le condizioni di cui alla definizione dell'orario di lavoro, ai sensi dell'articolo 2, punto 1, della direttiva 2003/88.
- Ciò nondimeno, nella presente causa, la frequenza del corso di formazione professionale, effettuata su iniziativa del datore di lavoro, dopo l'orario normale, in una località diversa da quella del domicilio del ricorrente, costituisce un'ingerenza nel pieno e libero esercizio del diritto al riposo, dato che il lavoratore sopporta la limitazione che deriva, dal punto di vista geografico e temporale, dalla necessità di frequentare il suddetto corso. Orbene, questa attività rientra indubbiamente nella esecuzione del pieno esercizio dell'attività professionale, essendo determinata dalla necessità di ottenere l'autorizzazione quale capo del servizio di emergenza. Di conseguenza, il tempo dedicato alla formazione non può essere considerato rispondente alle condizioni di cui alla definizione di periodo di riposo, ai sensi dell'articolo 2, punto 2, della direttiva 2003/88.
- Il giudice del rinvio evidenzia che non sono applicabili *ratione temporis* al caso di specie le disposizioni dell'articolo 13 della direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea.
- Per quanto riguarda la seconda questione, nel caso in cui la Corte dovesse dichiarare che il tempo dedicato alla formazione di un lavoratore non rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 2, punto 1, della direttiva 2003/88, il giudice del rinvio, facendo riferimento alla sentenza del 14 maggio 2019, CCOO, C-55/18, EU:C:2019:402, punti 40 43, ritiene che si debba concludere nel senso che le disposizioni di cui all'articolo 31, paragrafo 2, della Carta nonché degli articoli 2, punto 2, 3, 5 e 6 della direttiva 2003/88 ostano a qualsiasi interferenza nel libero esercizio del periodo di riposo giornaliero e settimanale del lavoratore, anche per quanto riguarda i compiti secondari, ausiliari o contigui al rapporto di lavoro, come quelli inerenti alla formazione professionale.
- 20 In tal senso, la dicotomia operata dalla direttiva, nell'ambito del tempo del lavoratore subordinato, tra orario di lavoro e periodo di riposo, implica correlativamente una classificazione bipartita degli obblighi sostanziali posti a carico del datore di lavoro, e più precisamente quello del rispetto dell'orario di lavoro e quello del rispetto del periodo di riposo.
- Orbene, dalla giurisprudenza della Corte risulterebbe che, a fronte della violazione dell'obbligo di rispettare una durata media settimanale, il lavoratore subordinato può avvalersi del diritto dell'Unione per far dichiarare la responsabilità delle autorità dello Stato membro interessato al fine di ottenere il risarcimento del

danno subito a causa della violazione di tale disposizione (sentenza del 25 novembre 2010, Fuß, C-429/09, EU:C:2010:717).

- La legge rumena non prevede soluzioni nell'ipotesi in cui i corsi di formazione siano seguiti al di fuori dell'orario normale di lavoro e non istituisce alcun tipo di obbligo a carico del datore di lavoro per quanto riguarda l'intervallo orario di formazione né alcun tipo di limitazione legata al rispetto dell'orario di lavoro settimanale.
- In siffatto contesto, e poiché gli Stati membri hanno l'obbligo di assicurare l'effetto utile delle disposizioni della direttiva e di prevedere i mezzi finalizzati al rispetto dei periodi minimi di riposo giornaliero e settimanale dei lavoratori subordinati, il giudice del rinvio ritiene necessario che la Corte stabilisca se le ricordate disposizioni ostino ad una normativa nazionale che, pur prevedendo la necessità della formazione professionale del lavoratore subordinato, non obbliga il datore di lavoro al rispetto del periodo di riposo del lavoratore per quanto riguarda l'intervallo orario in cui sono effettuati i corsi di formazione.